

Allegato "A" all'atto n. 68840/32351 rep.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata:

"INIZIATIVE BERGAMASCHE SRL".

Articolo 2

Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Bergamo (BG).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici e stabilimenti anche altrove, purchè in Italia.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione, esecuzione in appalto e manutenzione di impianti di produzione di energia, anche di proprietà o su concessione di terzi, nelle diverse forme e da qualsiasi fonte, in particolare da fonti rinnovabili, nonché la distribuzione e la vendita dell'energia.

3.2. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, in via non prevalente e non ai fini del collocamento, con l'esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti normativi vigenti e, in particolare, di quelli fissati dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3.3. La società potrà concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, ivi comprese le garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.


Articolo 6

Capitale

6.1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la ven-



dita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

6.2. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6.3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, per cessione e/o trasferimento deve intendersi qualunque atto o negozio giuridico che comporti, in via diretta o indiretta, temporanea o definitiva, il trasferimento, anche a termine, delle quote o di diritti ad esse connessi, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti a titolo oneroso e/o gratuito, i trasferimenti di azienda, le fusioni, le scissioni ed i conferimenti, e/o non soltanto il trasferimento della piena proprietà (a qualsiasi titolo, ivi inclusa la donazione ed il conferimento in società) ma anche quello della nuda proprietà e/o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sulle quote.

7.2 Il socio che intende trasferire per atto tra i vivi, a qualunque titolo, la propria quota, sia totalmente che parzialmente, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione, ivi espressamente comprese le garanzie richieste e/o concesse.

7.3. I soci destinatari dell'offerta devono pronunciarsi e dichiarare all'offerente, nelle stesse forme sopra indicate e nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della lettera di offerta, se intendono accettare l'offerta stessa.

7.4. Nel caso di mancata risposta l'offerta si intende rifiutata e il socio offerente è pertanto libero di cedere la propria quota a terzi alle stesse condizioni formulate nell'offerta di prelazione, purché la cessione si perfezioni entro 90 (novanta) giorni dalla decadenza o dalla rinuncia al diritto di prelazione.

7.5. Il trasferimento della quota a terzi può avvenire anche senza la preventiva offerta in prelazione ed i conseguenti adempimenti, qualora sia espresso il consenso scritto al trasferimento da parte di tutti i soci, nonché nel caso di ces-

sione a società controllanti o controllate di cui al successivo articolo 9.

7.6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del cedente sono divise tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute.

7.7. In nessun caso l'offerente è tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

Articolo 8

Cessione a favore di società controllanti o controllate

8.1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo 7 non trovano applicazione nel caso di trasferimento delle quote sociali, da parte di ciascuno dei soci, a favore di società controllanti il cedente o interamente controllate dallo stesso, ai sensi degli artt. 2359 ss. c.c., fermo restando che, in tal caso, il socio cedente deve fornire all'altra parte idonea prova del rapporto di controllo ed una dichiarazione scritta della società acquirente di accettazione espressa e irrevocabile del contenuto della clausola contenuta nel presente articolo.

Articolo 9

Recesso

9.1. Ai soci è consentito il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge.

9.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo messaggio di posta elettronica certificata.

9.3. La raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata devono essere inviati entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

9.4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Organo amministrativo

10.1. La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a più



membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina.
10.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

Articolo 11

Durata della carica, revoca, cessazione

11.1. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri il consiglio decade. In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se esiste, o dai membri superstiti del consiglio stesso, i quali possono compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione.

11.3 Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

12.1 Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questi elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio.

12.2. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

12.4. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica per ogni diversa deliberazione.

12.5. La procedura di consultazione scritta deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Fino a detta data i consensi espressi non possono essere revocati.

Articolo 13

Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1. Qualora lo ritenga opportuno il presidente del consiglio di amministrazione ovvero ne sia fatta richiesta da un amministratore o dall'organo di controllo, se nominato, e comunque in caso di decisioni che lo richiedano per legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

13.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

13.3. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevimento a tutti gli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale o al Sindaco unico, se nominati.

13.4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

13.5. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.6. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

13.7. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

13.8. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, e, in particolare, a condizione che:


a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamen-



te il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

13.9. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

13.10. Delle deliberazioni della seduta si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo

14.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci ai sensi del presente statuto.

14.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

14.3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1. La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente nel caso di assenza o impedimento del presidente ed ai singoli consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

15.2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

15.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti del collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

16.3 All'Amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

La società a garanzia della corresponsione del suddetto compenso di fine carica, potrà stipulare apposite polizze assicurative od effettuare appositi investimenti finanziari, in ogni caso, al cessare della carica dovrà cessare ogni obbligazione da parte della società.

La corresponsione di acconti sul compenso di fine carica o la facoltà di riscatto anticipato anche parziale delle polizze o degli investimenti stipulati a copertura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea, fermo restando che non dovrà comunque costituire un maggior onere per la società.

16.4. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Organo di controllo

17.1. La società può nominare un organo di controllo della società che può essere costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale oppure da un revisore legale.


17.2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c.

17.3 La società potrà quindi, alternativamente, nominare:

- i) un sindaco unico o un collegio sindacale, che svolga le funzioni di controllo sulla gestione, e un revisore legale esterno, che svolga la funzione di revisione legale dei conti;
- ii) un sindaco unico o un collegio sindacale, che svolga le funzioni di controllo sulla gestione ed anche le funzioni di revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; nel silenzio la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo;
- iii) solamente un revisore legale dei conti o una società di revisione, che svolga le funzioni attribuite dalla legge e/o dalla delibera di nomina.

17.4. Salva diversa decisione dell'assemblea dei soci, il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato applicando la tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

17.5. Lo svolgimento delle riunioni del collegio sindacale è disciplinato dalle norme previste nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale, e come queste possono essere tenute anche in audio o



videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci.

17.6 Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 18

Decisioni dei soci

18.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 19, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

18.3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che soddisfino il quorum deliberativo di cui al successivo articolo 23.

18.4. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

18.5. In ogni caso il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Fino a detta data i consensi espressi non possono esser revocati.

Articolo 19

Assemblea

19.1. In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

19.2. L'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

19.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

19.4. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci e all'organo di controllo o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

19.5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

19.6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

20.1. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;


b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Articolo 21



Deleghe

21.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

21.2 È ammessa la delega da valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

21.3 La delega può essere conferita ad amministratori ed a sindaci se nominati.

Articolo 22

Quorum costitutivi e deliberativi

22.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

22.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

22.3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

22.4. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano maggioranze più elevate.

22.5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma terzo, c.c..

Articolo 23

Bilancio e utili

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

24.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

24.2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) le persone cui spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Articolo 25

Legge applicabile e clausola arbitrale

25.1. La società è retta e disciplinata dalla legge italiana.

25.2. Risoluzione di controversie:

I soci della società compiranno ogni sforzo possibile al fine di risolvere ogni controversia derivante o relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società. A tal fine, le parti si consulteranno e negozieranno in buona fede per il raggiungimento di una soluzione giusta ed equa, soddisfacente per entrambe le parti. Nell'ipotesi in cui le parti non dovessero raggiungere un'amichevole composizione della controversia entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della negoziazione, la disputa sarà risolta da un collegio di tre arbitri (collegio arbitrale), che deciderà in via rituale e secondo diritto, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (Regolamento AIA).

25.3. Selezione degli Arbitri:

Gli arbitri saranno nominati in conformità al Regolamento AIA.

25.4. Luogo dell'Arbitrato:

Salvo quanto diversamente disposto per iscritto dalle parti, l'arbitrato avrà luogo a Bergamo (BG) ~~Milano (MI)~~ e si svolgerà in lingua italiana.

25.5. Costi dell'Arbitrato:


I costi dell'arbitrato saranno valutati dagli arbitri, ai quali sarà richiesto di allocare tali costi in relazione ad ogni lodo emesso.

25.6 Definitività del Lodo:

Ogni lodo reso dal Collegio Arbitrale sarà considerato definitivo e irrevocabile per le Parti.

25.7 Foro Competente:

Per le controversie non arbitrabili e per tutto quanto non



rientri nella competenza del collegio arbitrale (inclusa la concessione di provvedimenti cautelari o d'urgenza) sarà competente il Foro di Bergamo.

Articolo 26

Comunicazioni

26.1. Qualunque modifica o integrazione del presente statuto deve, a pena di inefficacia, essere fatta per iscritto e venire approvata da entrambi i soci.

26.2. Tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie o autorizzate in base al presente statuto devono avvenire per iscritto e devono essere inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via telefax, o a mezzo messaggio di posta elettronica certificata al domicilio dei soci, come risultante dal libro dei soci e diverranno efficaci dalla data della loro ricezione.

26.3. In caso di modifica del domicilio, lo stesso dovrà essere immediatamente comunicato agli altri soci ai sensi del presente articolo, a pena di inopponibilità.

Articolo 27

Disposizioni applicabili

27.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme dettate in materia di società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili, di società per azioni.

Firmato: Capetti Giuseppe

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

